



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**SERVIZIO CATASTO**

Prot. n.

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 11 DI DATA 20 Settembre 2013**

**OGGETTO:**

Utilizzo del nuovo programma Docfa 4 per la presentazione delle denunce di nuova costruzione e dichiarazioni di variazione.

Premesso che:

- la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 stabilisce che, a decorrere dal 1 febbraio e dal 1 agosto 2004 sono delegate rispettivamente alle Province Autonome di Bolzano e di Trento le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari e con decorrenza 1 settembre 2004 le deleghe statali in materia di Catasto Fondiario e Urbano, ai sensi del D.Lgs 280/2001;
- con l'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, come integrato dal decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 196, concernente le norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano, ha introdotto la possibilità dell'esercizio, da parte della Provincia Autonoma di Trento, delle funzioni amministrative anche in materia di Catasto Edilizio Urbano, per i Comuni in provincia di Vicenza e di Brescia, in cui vige il sistema tavolare, che ne facciano richiesta;
- l'attuale programma Docfa, versione 3, è ormai obsoleto e non più in grado di essere installato sulle recenti piattaforme informatiche;
- si è richiesto ad Informatica Trentina lo sviluppo di un nuovo programma che, assieme alle informazioni normative e tecniche già presenti nel programma Docfa 3, includesse, al fine di una maggiore accuratezza e precisione, anche informazioni di tipo vettoriale ed altre migliorative;
- la fase di sviluppo e di test, effettuata anche con l'ausilio degli ordini e collegi professionali, si è conclusa in maniera positiva;
- le presentazioni al mondo professionali del nuovo programma Docfa 4, effettuata presso gli ordini e collegi attraverso 16 incontri, si concluderanno entro il mese di settembre 2013.

Ravvisata la necessità di stabilire i tempi di adozione del nuovo programma

#### IL DIRIGENTE

- vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3
- visto il decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 196

#### DETERMINA


1. che per l'aggiornamento del Catasto Fabbricati sarà possibile utilizzare il programma Docfa 4 per la presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione e di denuncia di variazione a partire dal 1 ottobre 2013;

2. di rendere obbligatorio l'utilizzo del programma Docfa 4 a partire dal 1 dicembre 2013;
3. di consentire la presentazione di documenti con il programma Docfa 3 solo per la ripresentazione di documenti respinti dall'ufficio presentati fino al 30 novembre 2013;
4. di rendere obbligatorio la sottoscrizione dei documenti informatici predisposti con il programma Docfa 4, mediante l'apposizione della firma elettronica avanzata, rilasciata da ente riconosciuto da DigitPA – Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, consegnati allo sportello;
5. che i file dxf, consegnati unitamente alla documentazione Docfa, riguardanti gli elaborati grafici vettoriali delle unità immobiliari e dell'elaborato planimetrico per la dimostrazione della divisione in subalterni del fabbricato, rimangono di proprietà della Provincia Autonoma di Trento;
6. di rendere obbligatoria, all'interno del file dxf, la presentazioni dei poligoni delle superfici lorde utili al calcolo della superficie catastale di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23.03.1998, n. 138;
7. di cancellare l'obbligo di inserire l'estratto mappa nella modulistica riguardante la rappresentazione delle unità immobiliari e l'elaborato planimetrico per la dimostrazione dei subalterni e delle parti comuni;
8. di rendere obbligatoria, all'interno del file dxf (rappresentazione di unità o divisione in subalterni), la presentazione delle indicazioni riguardanti l'inquadramento locale delle unità immobiliari (origine e orientamento) rispetto al fabbricato, possibilmente concordata preventivamente con l'Ufficio del Catasto competente; nel caso che in banca dati esistano già i punti di origine e allineamento, questi devono essere utilizzati obbligatoriamente per le ulteriori dichiarazioni di unità afferenti o denunce di variazione richiedendo agli uffici copia del file dxf template contenente le stesse. Rimane facoltà dell'Ufficio Catasto dare indicazioni diverse;
9. di rendere obbligatorio la presentazione dell'elaborato planimetrico per la dimostrazione della divisione in subalterni del fabbricato e delle parti comuni nei seguenti casi:
  - a. dichiarazione di nuova costruzione;
  - b. presentazione di una variazione con modifica delle parti comuni al fabbricato; in questo caso la presentazione dell'elaborato planimetrico per la dimostrazione della divisione in subalterni del fabbricato e delle parti comuni, è limitata esclusivamente al piano o ai piani, in cui si estende l'unità immobiliare e all'individuazione dell'unità dichiarata;
  - c. presentazione di una variazione che modifica il perimetro delle unità immobiliari; in questo caso la presentazione dell'elaborato planimetrico per la dimostrazione della divisione in subalterni del fabbricato e delle parti comuni,

è limitata esclusivamente al piano o ai piani, in cui si estende l'unità immobiliare e all'individuazione dell'unità dichiarata;

- d. presentazione di una variazione catastale riguardante un fabbricato in cui non sia già presente l'individuazione vettoriale dell'unità dichiarata; in questo caso la presentazione dell'elaborato planimetrico per la dimostrazione della divisione in subalterni del fabbricato e delle parti comuni, è limitata esclusivamente al piano o ai piani, in cui si estende l'unità immobiliare e all'individuazione dell'unità dichiarata;
  - e. presentazione di una variazione catastale riguardante un fabbricato in cui sia già presente l'individuazione vettoriale di altre unità immobiliari presentate precedentemente; in questo caso la presentazione dell'elaborato planimetrico per la dimostrazione della divisione in subalterni del fabbricato e delle parti comuni, partendo da quello precedentemente presentato, è limitata esclusivamente all'individuazione dell'unità dichiarata al piano o ai piani, in cui si estende l'unità immobiliare o alle parti di esso non precedentemente individuate o in cui l'unità da dichiarare non sia stata anche parzialmente individuata in maniera non conforme;
10. di prevedere la modifica della deliberazione della Giunta provinciale 27.04.2012, n. 845 per il rilascio della documentazione Docfa e della documentazione vettoriale presente negli archivi informatici del Servizio Catasto;
11. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa sul bilancio provinciale.

FM



IL DIRIGENTE  
ROBERTO REVONTI